



COMUNE DI SORTINO

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del **OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'esercizio del servizio**
17/04/2024 **Taxi nel Comune di Sortino"**

L'anno duemilaventiquattro giorno 17 del mese di Aprile alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
AUTERI Carlo	NO	SILLUZIO Francesca	SI
GALATI Maria Desiree	SI	SALONIA Luigi	SI
PARLATO Pia	SI	MUSCO Santa	SI
MICELI Francesco	SI		
CUSTODE Sebastian	SI		
FAILLA Miriam	SI		
ROSSITTO Jessica	SI		
GIGLIUTO Luciano	SI		
VINCI Giuseppe	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti...n. 1 Presenti...n 11

Risultano presenti il Sindaco Vincenzo Parlato e gli Assessori: Dott. Bastante V., Sig.ra Tuccitto C., Sig. Bongiovanni S., Sig. Magnano O. e Sig. Murè S.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Galati Maria Desiree.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonino Bartolotta .

La seduta è Pubblica. Sono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali, Failla, Miceli, Salonia.

Verbale della seduta del 17.04.2024

La Presidente del Consiglio Comunale pone in lettura la proposta e invita il Sindaco a relazionare in merito.

Esce dall'aula il Consigliere, On.le Auteri (ore 20,35). Presenti n. 11 Consiglieri.

Il Sindaco riferisce che, in merito all'argomento, così come concordato anche con il Segretario Comunale, è opportuno fare ulteriori approfondimenti in merito alla fattibilità, tenuto conto della disciplina normativa nazionale e regionale, di istituire un servizio taxi nel Comune di Sortino. Motivo per cui si propone il rinvio dell'argomento.

La Presidente del Consiglio Comunale, preso atto che non ci sono interventi, pone in votazione la proposta di rinvio .

Voti favorevoli: 11 (Galati M.D., Parlato P., Miceli F., Failla M., Rossitto J., Gigliuto L., Vinci G. Custode S. Silluzio F., Salonia L. Musco S.).

La Presidente dichiara approvata la proposta di rinvio dell'argomento avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per l'esercizio del servizio Taxi nel Comune di Sortino"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unita proposta;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione;

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Approvare la proposta di rinvio della deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per l'esercizio del servizio Taxi nel Comune di Sortino"*.

LA PRESIDENTE

F.to DOTT. SSA MARIA DESIREE GALATI

IL CONSIGLIERE A.

F.to SIG.RA PIA PARLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONINO BARTOLOTTA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI NEL COMUNE DI SORTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che il territorio comunale risulta collegato ai capoluoghi di provincia e ai relativi Comuni a mezzo servizio di TPL extraurbano garantito, ad oggi, dall'Azienda Siciliana Trasporti e che all'interno del territorio comunale sortinese non è attivo, ad oggi, trasporto pubblico;

CONSIDERATA la crescente richiesta di mobilità urbana derivante dall'incremento della presenza di visitatori in funzione della crescente reputazione turistica del territorio;

VALUTATA la necessità di incrementare le opportunità di trasporto pubblico interno al fine di dare opportuna risposta all'esigenza sopra indicata

PRESO ATTO che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale di Sortino, con riferimento ai servizi di trasporto non di linea, è in vigore esclusivamente il Regolamento per il servizio di Noleggio con Conducente adottato con delibera di C.C. n. 4 del 25.01.2017 redatto ai sensi della normativa per il servizio in parola;

INDIVIDUATA nel servizio di piazza (Taxi) una idonea soluzione a quanto sopra indicato, fermo restando l'avvio di una fase analitica per la definizione del contingente di autovetture da destinare a detto servizio;

VISTA Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii. – (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

VISTA L.R. n. 29 del 06 aprile 1996 e ss.mm.ii. – (Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza

VISTI il D. lgs 30 aprile 1992 e ss.mm. ii. (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della Strada)

PROPONE

- di approvare l'allegato REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI NEL COMUNE DI SORTINO
- di avviare ad opera del Settore responsabile dell'istituendo servizio taxi comunale una istruttoria volta alla determinazione del fabbisogno di Taxi nell'ambito del Comune di Sortino come previsto dalle direttive emesse dall'Autorità competente e a mettere a disposizione del Responsabile del Servizio le eventuali risorse necessarie

F. 10 Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
Dott. Corrado Caruso



COMUNE DI SORTINO

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI
NEL COMUNE DI SORTINO**

(Delibera di Consiglio Comunale n.)

CAPO I - NORME GENERALI

- **Oggetto e Legislazione di riferimento**

CAPO II - IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1 -	Definizione del servizio
Articolo 2 -	Disciplina del servizio
Articolo 3 -	Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione
Articolo 4 -	Condizioni d'esercizio
Articolo 5 -	Numero delle licenze
Articolo 6 -	Riconoscibilità delle autovetture
Articolo 7 -	Autovetture di scorta
Articolo 8 -	Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi
Articolo 9 -	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto linea
Articolo 10 -	Operatività del servizio
Articolo 11 -	Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle licenze

CAPO III - IL SERVIZIO TAXI

Articolo 12 -	Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
Articolo 13 -	Accesso alla professione di tassista

CAPO IV - LA LICENZA DI ESERCIZIO

Articolo 14 -	Concorso per l'assegnazione delle licenze
Articolo 15 -	Contenuti del bando
Articolo 16 -	Presentazione delle domande
Articolo 17 -	Commissione di concorso
Articolo 18 -	Modalità di svolgimento del concorso e modalità d'esame
Articolo 19 -	Assegnazione e rilascio della licenza
Articolo 20 -	Validità della licenza
Articolo 21 -	Trasferibilità della licenza

CAPO V - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 22 -	Caratteristiche delle autovetture
Articolo 23 -	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Articolo 24 -	Orario di servizio ed acquisizione della corsa
Articolo 25 -	Comportamento del tassista durante il servizio
Articolo 26 -	Comportamento degli utenti
Articolo 27 -	Sostituzione e collaborazione alla guida
Articolo 28 -	Interruzione del trasporto
Articolo 29 -	Trasporto handicappati

Articolo 30 -	Tariffe
Articolo 31 -	Tassametro
Articolo 32 -	Contachilometri
Articolo 33 -	Impiego di tecnologie innovative
Articolo 34 -	Responsabilità nell'esercizio del servizio
Articolo 35 -	Pubblicità sulle autovetture
Articolo 36 -	Reclami

CAPO VI - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 37 -	Addetti alla vigilanza
Articolo 38 -	Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 39 -	Sanzioni amministrative accessorie
Articolo 40 -	Diffida
Articolo 41 -	Sospensione della licenza
Articolo 42 -	Revoca della licenza
Articolo 43 -	Decadenza della licenza
Articolo 44 -	Rinuncia
Articolo 45 -	Esclusione di Responsabilità

Oggetto e legislazione di riferimento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura, nel seguito denominato "servizio TAXI";

- 1 - Il servizio di cui sopra sarà disciplinato in conformità alle Leggi:
 - **Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni** (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - **Legge della Regione Sicilia n. 29 del 06 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni** (Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza)

- 2 - Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e norme regolamentari:
 - **D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni** (Nuovo Codice della Strada);
 - **D.M. 19 novembre 1992** (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio TAXI);
 - **D.M. 15 dicembre 1992 n°572** (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a TAXI o ad autonoleggio con conducente);
 - **D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495** (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - **Legge 05 febbraio 1992 n°104** (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità);
 - **D.M. 20 aprile 1993** (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - **Legge Regione Sicilia 9 agosto 2002 n°13** (Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche e integrazioni alla L.R. 6 aprile 1996 n° 29);
 - Dalle disposizioni del presente Regolamento nonché dalle altre disposizioni di legge e di Regolamento dello Stato e della Regione Sicilia.

- 3 - Ogni veicolo destinato ai servizi di cui al comma 1 è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale ed è soggetto alla normativa di cui sopra. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

- 4 - I titolari di licenza possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

CAPO II - IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio TAXI ha lo scopo di soddisfare, in modo non continuativo o periodico, le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, non superiori ad otto, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Si articola in: stazionamento, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta
3. Lo stazionamento avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
4. Il corrispettivo del servizio è calcolato con tassametro omologato, secondo le tariffe determinate dal Comune con specifico provvedimento della Giunta Municipale
5. La prestazione del servizio è obbligatoria.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. La disciplina del servizio è regolamentata dalle norme elencate in precedenza nell'art. 1, commi 2 e 3, nonché dal presente Regolamento, emesso ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n° 29 del 06 aprile 1996 e sue successive integrazioni e modifiche.
2. Al titolare di licenza TAXI non è consentito espletare altre tipologie di servizio oltre quella individuata dall'art. 1
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme comunitarie nazionali e regionali.

Articolo 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7 comma 1, titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n.21.

Articolo 4 - Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi anche se rilasciate da comuni diversi
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992 n.21.

4. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene dati anagrafici e posizione assicurativa e Previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Articolo 5 - Numero delle licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n.21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente ed alle relative risultanze eventuali apposite indagini di settore

Articolo 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore destro deve essere fissate una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi delle Regione Sicilia sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm 20.

Articolo 7 - Autovetture di scorta

1. Su istanza dei soggetti elencati all'articolo 3, comma 3, la Giunta Comunale può concedere agli stessi una o più licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per:

- a) guasto meccanico
- b) incidente
- c) furto o incendio.

2. L'Ufficio comunale competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta previa verifica sull'esistenza, in capo al richiedente, di almeno una delle condizioni di accesso al servizio con come previste dal comma 1, lettere a), b) e c) L'autorizzazione contiene i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta
- c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
- d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
- e) periodo di validità,

L' autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.

3. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di presunto utilizzo del taxi di scorta.

4. La tariffa per l'uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa è approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

5. Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria vettura.

6. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 40/1994, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'articolo 9 della L. n.21/1992 e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione provinciale.

7. Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione particolare accompagnata dalla sigla "A.S.". Unitamente ai segni distintivi di cui all'articolo 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "AUTO DI SCORTA" con caratteri alti mm. 40.

8. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dal l'assegnazione titolo;
- b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
- c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
- d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4;
- e) violazione del divieto di commercializzare e trasferire licenze per auto di scorta così come previsto dal comma 6

9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Articolo 8 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito Comune ai sensi dell'articolo 5;
- b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
- b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d) il periodo di validità.

Articolo 9 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Articolo 10 - Operatività del servizio

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale, Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della provincia di Genova servite da strade asfaltate.

Articolo 11 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed a all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Segretario Comunale o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- c) da massimo tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale.

2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno, Il presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 15;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 16 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO III - LA PROFESSIONE DEL TASSISTA

Articolo 12 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassi sta è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale, previsto dal vigente Codice della Strada dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Articolo 13 - Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO IV - LA LICENZA DI ESERCIZIO

Articolo 14 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio TAXI sono assegnate in seguito a concorso pubblico, per titoli ed esami, fino alla copertura dell'organico comunale per il servizio, esclusivamente a persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Ogni tre anni e, in sede di prima attuazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura del Dirigente cui fa capo il servizio, dovrà essere effettuata una verifica mirata all'accertamento della disponibilità di licenze TAXI. Entro i 90 giorni successivi alla data del provvedimento di presa d'atto delle risultanze di detta verifica, sarà indetto il concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni eventualmente disponibili.

3. L'indizione del bando di concorso è di competenza del Dirigente cui fa capo il servizio.

4. Al bando di concorso è data pubblicità secondo quanto prescritto dalle vigenti norme.

5. Ogni soggetto può partecipare al concorso per l'assegnazione di una sola licenza TAXI

Articolo 15 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 11;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 16 - Presentazione della domanda

1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, in carta resa legale, e in essa devono essere riportati: nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, salvo quanto disposto dall'art.2 comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando per il servizio cui si intende concorrere e degli eventuali titoli valutabili o preferenziali, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Il Settore Comunale competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande. Successivamente, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo articolo 18. I motivi dell'esclusione vengono comunicati per iscritto ai non ammessi.

Art. 17 – Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso finalizzato all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, il Sindaco nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione di concorso è composta:

- a) dal Funzionario responsabile del servizio, con funzioni di Presidente;
- b) da due esperti nelle discipline previste per le prove di cui almeno uno esterno all'Amministrazione Comunale;
- c) da un dipendente comunale, con qualifica non inferiore alla fascia "C", che svolge le funzioni di Segretario;
- d) la Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da un esperto per ciascuna lingua prescelta, il quale esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data suddetta.

4. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito entro 10 giorni, tenendo altresì conto della valutazione dei titoli, ivi compresi quelli di preferenza a parità di merito, e la trasmette al Dirigente del Settore il quale, nei successivi 15 giorni, provvede all'approvazione della graduatoria con specifico atto amministrativo.

Art. 18 – Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e una prova orale, sulle materie di seguito elencate:

- a) principali norme di comportamento del Codice della Strada
- b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non dilinea
- c) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia;
- d) conoscenza di nozioni storiche del Comune di Sortino.

2. la prova scritta è composta da quesiti a risposta multipla; la prova s'intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari a 18/30; l'esito della prova scritta è determinato dalla Commissione d'esame collegialmente riunita, la quale redige l'elenco degli idonei da ammettere alla prova orale. I candidati, che non hanno superato la prova scritta sono esclusi dal concorso.

3. La prova d'esame orale si articola in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. Si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari a 18/30.
4. - Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame orale e verterà su un colloquio. Il relativo punteggio andrà a costituire titolo valutabile.
5. Per l'assegnazione delle licenze TAXI costituiscono **titoli valutabili**:
 - a) i titoli di studio;
 - b) l'idoneità all'esercizio dei servizi di TAXI o noleggio con conducente precedentemente conseguita a seguito della partecipazione ad altri concorsi;
 - c) conoscenza di una o più lingue straniere che sarà valutata sulla base di una prova d'esame.
6. Per l'assegnazione delle licenze TAXI costituiscono **titoli preferenziali**, a parità di merito:
 - a) aver esercitato in qualità di sostituto nel servizio di TAXI per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
 - b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
 - c) aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per un periodo complessivo di almeno un anno.
7. La Commissione assegna ai candidati i punti inerenti all'eventuale possesso dei titoli valutabili con il seguente criterio:
 - a) titolo di studio fino a max punti 5;
 - b) idoneità all'esercizio del servizio fino a max punti 5;
 - c) conoscenza di una o più lingue straniere fino a max punti 5.
8. In caso di parità di punteggio verranno valutati i titoli preferenziali e, qualora non presenti, verrà data preferenza al candidato più giovane.

Articolo 19 - Assegnazione e rilascio della licenza

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 11, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo

Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 12, comma 3, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11.

Articolo 20 - Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a validazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La validazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 21 - Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO V - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
--

Articolo 22 - Caratteristiche delle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

Articolo 23 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 24 - Orario di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dell'orario di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 11.

2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
- b) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Articolo 25 - Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare l'orario di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto se richiesto;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 9;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 26 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 27 - Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13.

Articolo 28 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 29 - Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali -supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 30 - Tariffe

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Articolo 31 - Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Articolo 32 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Articolo 33 - Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito, previa autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 11, l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Articolo 34 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Articolo 35 - Pubblicità sulle autovetture

1. Nel rispetto della vigente viaggiante normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11.

Articolo 36 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono -indirizzati al competente Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO VI - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 37 - Addetti alla Vigilanza

1. Alla Polizia Municipale ed agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S. è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ed accertare eventuali infrazioni.

2. La contestazione delle violazioni al presente Regolamento l'applicazione delle conseguenti sanzioni è demandata alla Polizia Municipale di Sortino.

Art. 38 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto non costituisca atto più grave al quale applicare diverse disposizioni di legge e fermo restando le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla normativa vigente in materia, per qualunque violazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/00, n° 267, da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00.

2. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto alla guida, collaboratore familiare o dipendente), quest'ultimo è responsabile in solido della sanzione.

3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la violazione venga accertata da un organo di Polizia diverso dalla Polizia Municipale, alla contestazione si procede d'Ufficio.

4. Qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo da segnalazione scritta o da dichiarazione rese da terzi e assunte a verbale, si attiva la seguente procedura:

- a) comunicazione all'interessato degli addebiti, entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione o dichiarazione da parte dell'Ufficio Comunale competente;
- b) l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte, altri documenti o chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene dichiarata conclusa dal responsabile del procedimento;
- c) la conclusione del procedimento che comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria e/o accessoria è comunicata all'interessato, alla Polizia Municipale (per l'irrogazione della sanzione pecuniaria) ed ai soggetti che hanno segnalato la violazione;
- d) l'eventuale sanzione accessoria è applicata con provvedimento del Dirigente del Settore Comunale competente.

Art. 39 – Sanzioni amministrative accessorie

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, per le infrazioni al presente Regolamento in seguito specificate, il Settore competente del Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 13 dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti quale sanzione amministrativa accessoria:

- a) diffida;
- b) sospensione della licenza o autorizzazione;
- c) revoca della licenza o autorizzazione;

2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di una delle sanzioni accessorie di cui al comma precedente, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore competente, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.

3. Il Settore competente attiva la seguente procedura:

- a) comunica all'autore della violazione e all'eventuale obbligato in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazione o memorie difensive scritte entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- b) trascorso il termine di 10 giorni, il Responsabile del Procedimento trasmette gli atti al Presidente della Commissione Consultiva per l'espressione del parere di competenza, obbligatorio ma non vincolante;
- c) la Commissione Consultiva, entro i successivi 15 giorni, esprime il proprio parere inoltrandolo per iscritto al Responsabile del Procedimento;
- d) il Responsabile del Procedimento, prende atto del parere della Commissione, valuta gli elementi pervenuti e chiude il procedimento con l'adozione del "provvedimento finale" che viene notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido;
- e) i provvedimenti con i quali si dispone la sanzione accessoria della "sospensione" o della "revoca" sono altresì trasmessi in copia all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 40 – Diffida

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio. Esso si applica come sanzione accessoria, in aggiunta a quella pecuniaria.

2. Il provvedimento di diffida è disposto quando il tassista:

- a) effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente (taxi);

- b) ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista(taxi);
- c) ometta di rilasciare lo scontrino riepilogativo della corsa, la ricevuta fiscale, ovvero rilasci una ricevuta non conforme;
- d) ometta di prestare la necessaria assistenza alle persone diversamente abili o il soccorso ai passeggeri;
- e) rifiuti il trasporto dei supporti necessari alla mobilità del disabile ovvero ne richieda il pagamento come bagaglio;
- f) richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto;
- g) effettui il servizio con il tassametro spento;
- h) commetta, per due volte in triennio, una violazione per la quale non è prevista alcuna sanzione accessoria;

4. il provvedimento di diffida è annotato nel libretto della licenza.

Art. 41 – Sospensione della licenza

1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni, è disposto nel caso il conducente:

- a) utilizzi, per il servizio, veicolo diverso da quello autorizzato;
- b) espleti il servizio con tassametro manomesso (TAXI);
- c) svolga servizio con un tassametro guasto, non piombato, con sigillo alterato (taxi);
- d) non ottemperi all'obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale (TAXI);
- e) commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
- f) non rispetti i turni e/o gli orari di servizio assegnati per più di due volte in un anno;
- g) mancato rispetto, da parte del collaboratore o del sostituto, dei turni e/o degli orari assegnati al titolare della licenza TAXI, per più di due volte in un anno;
- h) chiedi compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati (TAXI) o pattuiti (N.C.C.);
- i) non faccia coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro rispettivamente con l'inizio e la fine del servizio;
- j) in servizio, non applichi, tolga ovvero occulti i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- k) consenta la conduzione del veicolo o natante, anche temporaneamente, a persone estranee pur munite di patente idonea o a personale dipendente non regolarmente assunto;
- l) effettui con l'autovettura TAXI il servizio N.C.C. e viceversa;
- m) si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante da uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti.

3. Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare di sospensione del titolo, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.

4. il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio Comunale competente che provvede ad annotare sulla licenza o autorizzazione il periodo di sospensione.

Art. 42 - Revoca della licenza

1 - Il provvedimento di revoca della licenza è disposto nel caso:

- a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze;
- b) il titolare svolga attività incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio di trasporto pubblico non di linea;
- c) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione;

d) nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco di un triennio.

2 - Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 43 - Decadenza della licenza

1. Il provvedimento di decadenza della licenza è disposto dal Settore competente del Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 13, per uno dei seguenti motivi:

a) per la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.10 ovvero per il manifestarsi di uno degli impedimenti soggettivi previsti dall'art.11 del presente Regolamento;

b) per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativo, nell'arco di 12 mesi;

c) in seguito al mancato trasferimento del titolo entro sei mesi dalla data del certificato, rilasciato dal Servizio Sanitario Territorialmente Competente, di permanente inabilità o inidoneità al servizio ovvero dalla data del ritiro definitivo della patente;

d) nel caso di mancato inizio del servizio, entro tre mesi dal conseguimento della titolarità della licenza o autorizzazione.

2. il provvedimento con il quale si dispone la "decadenza" è trasmesso in copia all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 44 – Rinuncia

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza presenta dichiarazione di rinuncia all'organo competente.

Art. 45 - Esclusione di responsabilità

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa. Nessun rimborso, inoltre, spetta per tasse e tributi già corrisposti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal **22 APR 2024** al **07 MAG, 2024** al n.ro **638** del registro delle pubblicazioni.*

*Dalla Residenza Municipale, li **22 APR 2024***

IL MESSO COMUNALE
*F.to **IL MESSO COMUNALE***
Pulvirenti Sofio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- *Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il.....*
- ☐ *Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.*
- ☐ *Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n. 44/91)*

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta